

COMUNE DI CROTONE

REGOLAMENTO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera CC n. 71 del 28.10.1995
- vistata dal CORECO nella seduta del 30.10.1995

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- vedi delibera CC n. 34 del 22.04.1997 (modifiche ed integrazioni)
- vedi delibera CC.n. 67/97 (determinazione tariffe)
- vedi delibera CC.n. 27/98 (tipologie rifiuti speciali)
- vedi delibera GC n.26/99 (Adeguamento tariffe)
- vedi delibera GC n. 584/99 (adeguamento tariffe)
- vedi delibera CC n. 23/2000 (Adesione Consorzio Igiene Crotonese)
- vedi delibera GC n. 305/2000 (riequilibrio tariffario rsu)
- vedi delibera GC n. 33/2001 (rettifica decorrenza tariffe)
- **vedi delibera CC. n.7/2003 (legge Finanziaria n. 289/2003- agevolazione tributi locali)**
- vedi delibera GC n. 154/2005 (determinazione tariffe e tributi locali anno 2005)
- vedi delibera CC n. 49/2011 (modifica art. 9 comma 5)

SOMMARIO

CAPO I – Istituzione della tassa

Art. 1 – Istituzione del Servizio

Art. 2 – Territorialità

Art. 3 – Oggetto della tassa

Art. 4 – Presupposto della tassa

Art. 5 – Soggetti passivi

Art. 6 – Soggetti responsabili

Art. 7 – Istituzione tassa giornaliera

Art. 8 – Determinazione tassa giornaliera

CAPO II - TARIFFA

Art. 9 – Deliberazione

Art. 10 – Definizioni delle grandezze per i meccanismi di quantificazione delle tariffe

Art. 11 – Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica delle attività da assoggettare alla tassa

Art. 12 – Modalità di definizione e ridefinizione delle classi di contribuenza e dei relativi parametri caratteristici

Art. 13 – Quantificazione delle tariffe unitarie della classi di contribuenza

Art. 14 – Commisurazione tariffa

Art. 15 – Categorie

Art. 16 – Inizio e Cessazione

CAPO III – ESCLUSIONI, ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 17 – Esclusioni dalla tassa

Art. 18 – Esenzioni

Art. 19 – Riduzioni

Art. 20 – Agevolazioni

CAPO IV – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 21 . Denuncia

Art. 22 – Accertamenti d'ufficio

Art. 23 – Funzionario responsabile

Art. 24 – Ricorsi

CAPO V - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 25 – Concessione del servizio

Art. 26 – Vigilanza

Art. 27 – Violazioni e sanzioni

Art. 28 – Rinvio normativo – Abrogazione di norme

Art. 29 – Entrata in vigore

CAPO I ISTITUZIONE DELLA TASSA

Articolo 1 Istituzione del servizio

1. E' istituito nel Comune di Crotone il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui all'art. 2, terzo comma. Del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ai sensi dell'art. 60 del DLgs 15 novembre 1993, n. 507, e, in genere, degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengano adibiti, nonché delle aree scoperte, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge.
2. Sono state fatte salve le esclusioni previste dall'art. 62 del menzionato D.Lgs 15.11.1993, n. 507.
3. La relativa tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree servite all'uso cxxui i medesimi sono destinati.

Articolo 2 Territorialità'

1. Ai fini dell'applicazione della tassa – tenuto conto, in via principale, delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni – vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, rientranti nel perimetro determinato ai sensi dell'art. 59 del D.L.gs 15.11.1993, n. 507, ed indicati nel regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per decisione della Giunta Comunale, viene esteso il servizio medesimo.
3. Sono individuati, per come graficamente indicati nelle **planimetrie allegate** sotto le lettere accanto a ciascuna località specificata, i seguenti confini delle zone di raccolta obbligatoria:

Raccolta quotidiana (zona perimetrata da colore celeste)

- centro abitato Città (allegati A, B, C, H);
- frazione di Papanice (allegato D);
- aree su cui insistono centri commerciali, pur all'esterno delle zone sopra indicate.

Raccolta a giorni alterni (zona perimetrata da colore verde)

- località Apriglianello (allegato D)

- località Bucchi (SS. 106) (allegato E)
 - località Iannello (allegato F)
 - località Carpentieri (allegato F)
 - località Borgo Bucchi (allegato G)
 - località Canforato (allegato G)
 - località Cipolla (allegato A)
 - località Ponticelli (allegato A)
 - località Giamiglione (lungo l'ex SS 107 la Silvana Crotonese e la SS. 106 Jonica dallo svincolo Passovecchio verso Taranto) (allegato A)
 - Strada Provinciale Salica – Capocolonna (partendo dalla discarica comunale fino alla chiesa di Capocolonna e Porto Romano, compreso Alfieri – Campione – Carbonara e Torre Scifo – S. Spirito – Prestica) (allegati C e H)
 - **Località Poggio Pudano (*)**
4. Le zone esterne con raccolta giornaliera obbligatoria stagionale sono le seguenti:
- località Campione, Alfieri, Capocolonna (aree interessate da campeggi, case vacanze, alberghi, discoteche, ecc.).
5. Negli altri periodi la raccolta di cui al punto 4) viene effettuata con cadenza settimanale.
6. La Giunta Comunale fissa il periodo stagionale e può modificare od integrare l'individuazione delle zone esterne.

(aggiunta con delibera CC. 34/97)

Articolo 3
Oggetto della tassa

1. La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 58 e segg. Del DLgs 15.11.1993 n. 507.

Articolo 4
Presupposto della tassa

1. Sono, in particolare, soggetti alla tassa:
- 1)- tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) quanto se quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.) nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili interni, scale, ecc.), per le quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge;
 - 2)- tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;
 - 3)- Tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri,

pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi simili), i posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicati in locali coperti;

4)- tutti i vani principali ed accessori adibiti allo esercizio di albergo, pensione e casa di cura;

5)- tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da tè, di latterie, di gelaterie e simili;

6)- tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da balle e a locali di divertimento in genere;

7)- tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ad attività sindacale o politica;

8)- tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;

9)- tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie, delle autostazioni, nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie;

10)- tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili;

11)- tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato dove possono prodursi rifiuti, salve le riduzioni superficie previste dalla legge;

12)- tutte le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza o almeno vi si trovi la strada di accesso.

Articolo 5 Soggetti Passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi, oltre alle aree indicate all'art. 1, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria.

Articolo 6 Soggetti Responsabili

1. Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia rimanendo, tuttavia, obbligati solidamente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.
2. Per gli esercizi pubblici e i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.
3. Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà. Nel caso in cui, nel corso dell'anno, interviene variazione della ragione sociale, essi sono tenuti a denunciarne la variazione la quale opera sui provvedimenti dell'anno successivo, rimanendo, per l'anno in corso, valide tutte le fasi del procedimento (sino all'emissione del ruolo) con la originaria ragione sociale.

4. Per i comitati e le associazioni riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.
5. Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti degli occupanti con le modalità previste dalla legge (art. 63 comma 2), salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nelle altre due ipotesi la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

Articolo 7 Istituzione della tassa

1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico ovvero aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Si intendono gravate da servitù di pubblico passaggio tutte le aree non recintate, poste all'interno del centro urbano, delle frazioni e di altri nuclei abitati e lungo le strade perimetrali.

Articolo 8 Determinazione tassa giornaliera

1. La misura tariffaria della tassa giornaliera è determinata in base alla tariffa vigente, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50 (cinquanta) per cento.
2. Essa è accertata nei confronti dell'occupante tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa da corrispondere con le modalità prescritte dalla legge.

Su base annua la tassa giornaliera è calcolata su 360 giornate con arrotondamento a £. 500 per eccesso sul totale dovuto e con un minimo complessivo di £. **1.000. (*)**

(*) modificato con delibera CC 34/97

CAPO II TARIFFA

Articolo 9 Deliberazione

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Giunta Comunale delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, le tariffe da applicare nell'anno successivo, in modo da conseguire il pareggio tra il gettito complessivo della tassa ed il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
3. Il gettito complessivo della tassa non potrà in alcun caso superare il costo di esercizio e non potrà essere comunque inferiore al cinquanta per cento (50%) del

costo medesimo, con riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e con esclusione di addizionali, interessi e penalità.

4. Nel costo di esercizio non sono comprese le spese inerenti al servizio per la pulizia delle strade, piazze, mercati ed altri spazi pubblici in cui si producano rifiuti solidi urbani esterni, spese queste dedotte con le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 61, comma 3, del DLgs 507/93.
5. ***“5. Ai sensi dell’art.31, comma 23 della legge 23/12/1998 n.448 e art.1, comma 7 del D.L. 27/12/2000 n.392,ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana, viene considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.”***

Articolo 10

Definizioni delle grandezze per i meccanismi di quantificazione delle tariffe

1. Ai fini della determinazione delle tariffe da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, sono definite le seguenti grandezze:
 - a) - coefficiente di produttività specifica (q)
per coefficiente di produttività specifica (q) si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in kg./mq. anno, propria di una attività o di un gruppo di attività omogenee sotto il profilo quali-quantitative dei rifiuti prodotti;
I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione di rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.
 - b) – coefficiente medio di produttività specifica (qm)
per coefficiente medio di produttività specifica (qm) si intende il rapporto tra il quantitativo totale (Qt), di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta ed il totale delle superfici /st) dei locali iscritti nei ruoli della tassa per il medesimo anno: si applica pertanto la relazione ($qm = Qt/St$).
Ai fini dell'utilizzo per la determinazione delle tariffe della tassa di ogni anno, il valore di (Qt) viene stimato applicando all'ultimo valore a consuntivo effettivamente disponibile i trend, in aumento o in diminuzione della produttività complessiva di rifiuti desumibili dalle serie storiche.
 - c) - Indice di produttività specifica (i)
Per indice di produttività specifica proprio di una attività o gruppo di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente di produttività specifica secondo la relazione: ($i = q/qm$).
 - d) - Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani (C)
Per costo convenzionale (C) del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del DL.gs 15.11.1993, n. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, ed il numero, compreso tra 0.5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo, salvo diversa determinazione assunta in sede di regolamento.
 - e) Tariffa media convenzionale (TM)

Per tariffa media convenzionale (TM) si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale /ST) dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula: $(TM = C/St)$.

f) Coefficiente di qualità (K)

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore (K) rappresentato da un numero puro – compreso tra 0.8 ed 1.2 – da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) significative ai fini dell'incidenza sui costi di contribuenza.

g) Classe di contribuenza

Per classe di contribuenza si intende un gruppo di attività caratterizzato da coefficienti quantitativi di produttività specifica tra loro simili, e da analoghe caratteristiche qualitative del rifiuto prodotto, così da ritenersi assoggettabili a carico tributario omogeneo.

Il numero delle classi di contribuenza viene determinato in relazione all'articolazione tariffaria prevista dal presente regolamento.

Ogni "i esima" classe di contribuenza è caratterizzata da proprio coefficiente di produttività specifica (qi), da un proprio indice di produttività specifica (ii), da un proprio coefficiente di qualità (Ki), determinati come specificato al successivo art. 11.

Ad ogni "i esima" classe di contribuenza corrisponde altresì una tariffa unitaria (Ti) determinata secondo le modalità di cui al successivo art. 12, ed una superficie (Si) costituita dalla somma delle superfici tassabili relative ai locali delle attività comprese nella classe medesima.

Articolo 11

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica delle attività da assoggettare alla tassa

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, verranno assunti quali coefficienti di produttività specifica:
 - a)- quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativi nonché quello dello sviluppo socio – economico;
 - b)- quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi e/o uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri Enti od Istituti pubblici di ricerca.
3. Per categorie di attività non specificamente indagate, il coefficiente di produttività specifica può essere determinato con riferimento a criteri di analogia.

Articolo 12

Modalità di definizione e ridefinizione delle classi di contribuenza e dei relativi parametri caratteristici

1. Ottenuti, attraverso le modalità di cui all'art. 11, i coefficienti di produttività specifica delle diverse attività o gruppi di attività più significativi per presenza nel contesto territoriale e/o per potenzialità di produzione di rifiuti, la formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da coefficienti di produttività specifica tra loro simili, tenuto conto altresì delle caratteristiche qualitative e merceologiche dei rifiuti prodotti, e dell'esigenza di contenere l'articolazione delle tariffe unitarie.
2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Il coefficiente di produttività specifica (qi) di ciascuna classe di contribuenza è costituito dalla media ponderale, riferita alle rispettive superfici di applicazione del tributo, dei coefficienti di produttività specifica delle "n" attività inserite nella classe, secondo la relazione:

$$q_i = \frac{q_1 S_1 + q_2 S_2 + \dots + q_n S_n}{S_i}$$

Si

4. L'indice di produttività specifica (ii) di ciascuna classe di contribuenza viene definito attraverso la relazione:
(ii = qi/qm)
5. Il coefficiente di qualità (Ki) viene attribuito tenendo del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento – nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo – del rifiuto mediamente derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.
6. In fase di prima applicazione i dati d'indagine di base per la determinazione dei coefficienti di quantità, al fine dell'individuazione della tariffa per le attività assoggettate alla tassa sono i seguenti:

OGGETTO ATTIVITA'	Kg/mq. – Totale su campione	Kg./mq. giorno	gg.	Kg./mq. annuo	Coeff. Qual./Vol.
1)- Albergo	500/600	0,100	365	36,5	0,95
2)- Fast-food, rosticceria Pizzeria, Self-service, Paninoteche, Birrerie.	350/300	1,156	311	359,5	1,2
3)- Ristorante, Mense	350/300	1,166	311	362,6	1,2
4)- Pasticceria	60/35	1,700	311	528,7	1,2
5)- Campeggi	1000/9000	0,111	100	11,1	1,2
6)- Alimentari	80/120	0,660	300	198,9	1,0
7)- Frutta e verdura	90/16	5,62	300	1.686,0	1,2
8)- Abbigliamento,Articoli regalo	70/120	0,583	280	163,2	1,0
9)- Scuole,Edifici di culto	120/4000	0,030	220	6,6	1,0

OGGETTO ATTIVITA'	Kg/mq. – Totale su campione	Kg./mq. giorno	gg.	Kg./mq. annuo	Coeff. Qual./Vol.
10)- Deposito e stoccaggio	400/700	0,571	300	171,3	1,0
11)- Supermercato, Ipermercato					1,1
12)- Teatri e cinema	100/900	0,111	306	34,0	1,0
13)- Uffici pubblici e privati	500/700	0,071	306	21,7	1,0
14)- Mostre, Autosaloni, Autoservizi, Autorimesse	50/500	0,100	300	30,0	1,0
15)- Bar	50/80	0,625	311	194,4	1,0
16)- Attività artigianali di servizio alla residenza, servizi privati igienico- sanitari	15/10	1,5	300	450,0	1,0
17)- Attività manifatturiere e e di trasformazione:					
- Conservificio	200/1500	0,133	300	39,9	1,0
- Gastronomia	500/500	1,000	300	300,0	1,2
18)- Lavorazioni miste in attività artigianali, manifatturiere e di trasformazione	100/300	0,333	300	99,9	1,1
19)- Materiale pubblicitario, Conf. Tessuti e pelle	200/300	0,666	300	199,8	1,1
Materie plastiche	200/300	0,666	300	199,8	1,0
20) –Commercializzazione gomme nuove, usate e ricambi	1000/100	10,00	280	2.800,0	1,2
21)- Commercializzazione ferramenta, ricambi ecc.	300/200	1,500	280	420,0	1,1
22)- Distributori carburanti, area aperta – parcheggi	100/800	0,125	300	37,5	1,0
23)- Lavaggi	20/30	0,666	300	199,8	1,0
24)- Altre attività artigianali non comprese nelle altre classi	300/200	1,500	300	450,0	1,0
25)- Ospedali e Cliniche (esclusi i locali produttivi di rifiuti speciali, tossici e nocivi)	2100/1500	0,153	365	55,8	1,1
26)- Collettività, luoghi di assistenza e cura, pensionati	50/400	0,120	365	43,8	0,9
27)- Abitazioni	4,9/100	0,049	365	17,9	0,8

Articolo 13
Quantificazione delle tariffe unitarie
delle classi di contribuenza

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al presente regolamento le tariffe unitarie, espresse in £./mq., per ciascuna delle “n” classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_i = K_i \cdot T_m$$

con arrotondamento alle 100 lire inferiori o superiori.

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:
- a. rideterminazione annuale della tariffa media (T_m), sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritti nei ruoli della tassa;
 - b. ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 12 con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
 - c. revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducono innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.
3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decentramento percentuale solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

Articolo 14
Commisurazione tariffa

1. La tassa, corrisposta in base a tariffa commisurata ad un anno solare, è fissata in relazione al costo dello smaltimento e alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, di rifiuti producibili nei locali, tenuto, altresì conto della loro destinazione o del tipo di loro utilizzazione.
2. Ai fini della determinazione delle singole tariffe per ogni categoria di locali, atteso il limite di copertura prescelto a termine di legge, il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata sarà moltiplicato per i coefficienti di produttività qualitativa qui di seguito indicati:
- | | |
|---|-------------|
| a. Rosticcerie, fast-food, pizzerie, self- service, paninoteche, birrerie, ristorante, trattorie, mense, pasticcerie, campeggi, frutta e verdura confezionata, attività gastronomica, commercializzazione e ricambi gomme | 1.20 |
| b. Supermercati ed ipermercati, lavorazioni miste in attività artigianali, manifatturiere e di trasformazione, materiale pubblicitario, materie plastiche, commercializzazione ferramenta, ricambi, olii, ospedali e cliniche | 1.10 |
| c. Alberghi, pensioni, ecc. | 0.95 |
| d. Collettività, luoghi di assistenza e cura | 0.90 |
| e. Abitazioni, escluso le case vacanza o seconde case | 0.80 |

3. Agli effetti della liquidazione della tassa le frazioni di superficie superiori a mq. 5 verranno arrotondate a mq. 10 per eccesso, quelle inferiori saranno arrotondate a mq. 5.

Articolo 15 Categorie

1. Agli effetti delle aliquote di tassazione ed in rapporto all'uso cui sono adibiti i locali, le costruzioni e le aree sono classificati come segue:
 - 1) Abitazioni.
 - 2) Alberghi, Mostre, Autosaloni, Autoservizi, Autorimesse, Teatri, Cinema, Uffici Pubblici e Privati.
 - 3) Collettività, Luoghi di assistenza e cura, Pensionati, Conservificio, Distributori di carburanti, Area aperta, Parcheggi.
 - 4) Fast-Food, Rosticceria, Pizzeria, Sel-Service, Paninoteche, Birrerie, Ristoranti, Mense.
 - 5) Negozi e Magazzini per la vendita di abbigliamento, articoli da regalo, ed altri beni non deperibili non compresi nelle altre classi, locali di deposito e di stoccaggio.
 - 6) Negozi e Magazzini per la vendita di beni alimentari ed altri beni deperibili, Bar.
 - 7) Scuole pubbliche e private, luoghi di culto, musei, biblioteche, palestre pubbliche e private, centri sportivi.
 - 8) Attività artigianali di servizio alla residenza, servizi privati igienico – sanitari, altre attività artigianali non comprese nelle altre classi, commercializzazione ferramenta, ricambi, olii, ecc.
 - 9) Materiale pubblicitario, confezioni tessuti e pelli, materie plastiche, stazione di lavaggio.
 - 10) Pasticcerie.
 - 11) Campeggi.
 - 12) Frutta e verdura ed ortaggi.
 - 13) Attività di trasformazione gastronomica.
 - 14) Lavorazioni miste in attività artigianali, manifatturiere e di trasformazione.
 - 15) Commercializzazione gomme nuove, usate e relativi ricambi.
 - 16) Ospedali e Cliniche (esclusi i locali produttori di rifiuti speciali, tossici e nocivi).
2. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettivo.
3. Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.
4. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui si è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
5. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibite, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

Articolo 16 Inizio e cessazione

1. L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree assoggettati al tributo da diritto, a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'ufficio – da effettuarsi entro il termine perentorio di gg. 30 (trenta) -, all'abbuono, con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.
3. Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno da diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio.

CAPO III ESCLUSIONI, ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 17

Esclusioni dalla tassa

1. Sono esclusi dal pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché, infine, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, sempre che ne sia fatta regolare denuncia.

Non sono, in particolare, assoggettabili:

- a) Gli edifici degli uffici comunali;
- b) I locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione o per provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria.

Sono, altresì, esclusi dall'assoggettazione:

- a) I locali e le aree di servizio dei reparti ospedalieri ove si producano rifiuti speciali, tossici e nocivi;
- b) Tutti i locali e le aree, pubblici e privati, ove si producono, con carattere di esclusività, rifiuti speciali, tossici e nocivi.

Articolo 18

Esenzioni

1. Con la deliberazione di cui all'art. 9 del presente regolamento, la Giunta Comunale potrà disporre l'esenzione dalla tassa degli alloggi di tipo popolare costituiti da un solo vano, se destinati ad uso esclusivo di abitazione, nonché dei locali adibiti ad uso abitativo per i nuclei familiari che godano di un reddito, derivante da pensione ovvero reddito di lavoro dipendente e con esclusione di qualsiasi natura, complessivo non superiore a £. 8.000.000, rivalutabili annualmente del tasso d'inflazione programmato con la legge finanziaria.
2. Con la medesima deliberazione – e con validità annuale – dovrà essere calcolato l'ammontare delle esenzioni il cui importo deve essere iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa, assicurando la copertura relativa con risorse diverse, da specificare nel corpo della deliberazione medesima.

Articolo 19

Riduzioni

1. La Giunta Comunale, con la deliberazione di cui all'art. 9 del presente regolamento, potrà concedere la riduzione sino al massimo del quaranta per cento (40%) della tassa, in favore degli alloggi di tipo popolare che non abbiano una superficie superiore a 50 mq., compresi i servizi, e quella del venticinque per cento (25%) in favore degli alloggi popolari che non abbiano una superficie superiore ai 70 mq. compresi i servizi.
2. La riduzione non si applica se il reddito del nucleo familiare supera la quota pro-capite di £. 5.000.000 annue;
3. Con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale potrà concedere riduzioni tariffarie, da stabilire caso per caso, in favore degli utenti che, nelle loro attività produttive, adottino misure atte a limitare la produzione di rifiuti o ad agevolarne lo smaltimento.
4. Delle riduzioni tutte previste del presente articolo dovrà essere calcolato l'ammontare, il cui importo deve essere iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa, assicurando la copertura relativa con risorse diverse, da specificare nel corpo della deliberazione medesima.

Articolo 20 Agevolazioni

1. Si applica, altresì, le seguenti riduzioni:
 - la riduzione di superficie tassabile per una misura pari al 40% per le seguenti attività produttive nel caso in cui:
 - a) – officine metallurgiche: residui ferrosi e metallici in quantità di almeno 10 q.li settimanali;
 - b) officine meccaniche: olii combustibili, materiali metallici;
 - c) falegnamerie: residui di lavorazione del legno:
 - la riduzione tariffaria del 20% per le attività commerciali nel caso in cui conferiscano i cartoni, confezionati e non alla rinfusa, di risulta in quantità di almeno 3 q.li per settimana.
2. Con riferimento alla previsione normativa di cui all'art. 66 del DLgs. 15.11.1993, n. 507 del 1993, si applicano le seguenti agevolazioni tariffarie per particolari condizioni d'uso:
 - a) – riduzione del 30% (trenta per cento) per le fattispecie previste al terzo comma del citato articolo;
 - b) – riduzione di un ulteriore 25% (venticinque per cento) per la fattispecie prevista dal comma 4°lett.a);
 - c) – riduzione del 30% (trenta per cento) per la fattispecie prevista dal comma 4°lett. b).

CAPO IV ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 21 Denuncia

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del DLgs. N. 507/93, tutti coloro che, a termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibitri, farne denuncia all'apposito ufficio **del Comune di Crotona (*)** che ne rilascia ricevuta.

2. L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esclusione o di esenzione dalla tassa.
3. La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente **dal Comune (*)** e deve contenere cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza; ed ancora, il preciso recapito, nonché l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, l'esatta superficie, nonché la loro ripartizione interna.
4. Dovrà, inoltre, contenere l'indicazione della data di effettivo inizio dell'occupazione dei locali.
5. Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi, è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.
6. Per la determinazione degli effetti dell'inizio e della cessazione dell'occupazione o detenzione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 64 del DLgs. 15.11.1993, n. 507.
- 7.

(*) modificata con delibera CC n. 34/97

Articolo 22

Accertamenti d'ufficio

1. L'Amministrazione comunale, a mezzo **di propri incaricati, (*)** ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo di denuncia, osservate le norme vigenti in materia.
2. A tale effetto **il Comune (*)** ha diritto di:
 - a) – esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;
 - b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - c) – accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lettere a) e b), con agenti di polizia urbana e/o con dipendenti **propri, (*)** muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

(*) modificato con delibera CC n. 34/97

Articolo 23

Funzionario responsabile

1. Un funzionario nominato **dalla Giunta Comunale, (*)** è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati.
2. Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

(*) modificato con delibera CC n. 34/97

Articolo 24

Ricorsi

1. Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio e, contro la decisione di questa, alla competente Commissione tributaria regionale di cui all'art. 1 del DLgs 31 dicembre 1992 n. 546, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sul processo tributario contenute nel citato DL.gs n. 546/92.
2. La rappresentanza nelle Commissioni tributarie è affidata al Direttore dell'Azienda, assistito dal Funzionario responsabile.

CAPO V AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 25 Concessione del servizio

1. Il servizio cui al presente regolamento è affidato all'Azienda Speciale Pubblici Servizi Crotone (ASPSC), istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14.06.1995 divenuta esecutiva il 04.09.1995.
2. L'Azienda non può modificare la tariffa, né può concedere alcuna delle agevolazioni previste dal Capo III° del presente regolamento.
3. Essa non può, altresì modificare la territorialità del servizio, le modalità, i presupposti, le categorie, il periodo stagionale.
4. L'Azienda è responsabile della gestione della discarica comunale ed ha obbligo di rispettare tutti i vincoli posti dalle vigenti norme in materia di tutela ambientale, con strumenti e mezzi propri.

N.B. due commi sono stati eliminati con delibera CC n. 34/97

Articolo 26 Vigilanza

1. **Il Comune, (*)** con i suoi organi risponde degli obblighi nascenti dalla gestione della tassa, dai provvedimenti di esecuzione del regolamento e delle tariffe, dell'attività di Vigilanza attribuita al Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 78 del DL.gs 15.11.1993, n. 507.

(*) modificato con delibera CC n. 34/97

Articolo 27 Violazioni e sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le norme di cui all'art. 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, richiamati in vigore dalla legge 08.06.1990, n. 142, sulle autonomie locali e quelle contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Nei casi di omessa, incompleta o infedele denuncia, originaria o di variazione, ed in tutte le altre fattispecie previste dall'art. 76 del DLgs. N. 507/93 saranno applicate, a cura del Funzionario responsabile, le sanzioni in esso Decreto previste.

Articolo 28
Rinvio normativo – Abrogazione di norme

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme contenute nel DLgs. 15.11.1993, n. 507 ed in ogni altra legge e regolamenti generali in materia.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti gli atti e provvedimenti incompatibili con le norme in questo contenute.

Articolo 29
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito del visto di esecutività da parte del Comitato Regionale di Controllo ed a successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni.
2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, sarà trasmesso, a cura del Dirigente del Servizio di Ragioneria, entro trenta giorni, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze per il successivo controllo di legittimità.

^^^^^^^^^^

Maone) 31.10.2000)